

# CHIARIMENTI ROTTAMAZIONE QUATER

## 1. Qual è l'ambito di applicazione della definizione agevolata?

Rientrano in quest' agevolazione i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° Gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso per eventuali spese legate alle procedure esecutive e ai diritti di notifica.

## 2. Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?

Vi rientrano i seguenti debiti:

- Quelli contenuti in cartelle non ancora notificate.
- Interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione
- Già in oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

## 3. Quali sono i debiti che **non** rientrano nella definizione agevolata?

Non rientrano i seguenti debiti:

- I carichi affidati all'Agente riscossione prima del 1° Gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022
- I carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato
- I carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie
- Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mazzo di avvisi di pagamento.

## 4. Come aderire alla definizione agevolata?

Bisognerà presentare la richiesta sul sito [www.agenziaentrateeriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateeriscossione.gov.it).

## 5. Bisogna pagare in un'unica soluzione oppure si può rateizzare?

- È possibile pagare l'importo in un'unica soluzione entro il 31 Luglio 2023
- Oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 Luglio e il 30 Novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni. La scelta del numero di rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione.

6. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

- In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.